

**Veterinario Forlì**

---

A.U.S.L. della Romagna

Prot: 2015/0269000/A

del 01/12/2015

20.17.5



**Da:** comune.meldola@cert.provincia.fc.it  
**Inviato:** martedì 1 dicembre 2015 10:57  
**A:** protocollo@pec.ausl.fo.it  
**Oggetto:** ORDINANZA N.266 DI SEQUESTRO ALLEVAMENTO AVICOLO ED ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI [iride]1044887[/iride] [prot]2015/18560[/prot]  
**Allegati:** 1044887.pdf

Protocollo n. 18560 del 30/11/2015 Oggetto: ORDINANZA N.266 DI SEQUESTRO ALLEVAMENTO AVICOLO ED ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI Origine: PARTENZA Destinatari, AZIENDA USL FORLÌ, ALBO SEDE

**ORDINANZA DI SEQUESTRO ALLEVAMENTO AVICOLO ED ABBATTIMENTO  
DEGLI ANIMALI**

Prot. 18560

COMUNE DI MELDOLA

ORDINANZA N. 266

IL SINDACO

- vista la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova in data 30/11/2015 con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria nell'allevamento gestito dalla in soccida con srl, sito in questo

- vista la comunicazione del Direttore dell'Unità Operativa di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti dell'ASL Romagna - Ambito territoriale di Forlì assunta al prot. Municipale n. 18558 del 30/11/2015.

- vista la Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005, recepita con D.Lgs n. 9 del 25 Gennaio 2010;

- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;

- vista la Legge 23.12.78 n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

- vista la LR n.12.05.1994 n. 19,

- visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;

- vista la Legge 8.6.90, n. 142;

- considerata la necessità di adottare i provvedimenti di polizia veterinaria al fine di impedire il diffondersi della malattia;

ORDINA

il sequestro dell'allevamento della in soccida con sito in

DISPONE

- l'immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda, stimati in circa 20000 tacchini maschi, e la distruzione delle carcasse dei volatili morti e abbattuti;

- distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati come mangime, lettiera o letame;

- effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui al punto precedente, della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti, nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato;


- divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione.

Tutte le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere concordate con il servizio veterinario dell'ASL della Romagna - Ambito territoriale di Forlì

Il servizio veterinario competente per territorio e il comando di polizia municipale, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Luogo MELDOLA il 01/12/2015

IL SINDACO





**Da:** comune.meldola@cert.provincia.fc.it  
**Inviato:** martedì 1 dicembre 2015 10:58  
**A:** protocollo@pec.ausl.fo.it  
**Oggetto:** ORDINANZA N2A N. 267 PER ZONA DI RESTRIZIONE PER FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA [iride]1044888[/iride] [prot]2015/18561[/prot]  
**Allegati:** 1044888.pdf

Protocollo n. 18561 del 30/11/2015 Oggetto: ORDINANZA N2A N. 267 PER ZONA DI RESTRIZIONE PER FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA Origine: PARTENZA Destinatari,AZIENDA USL FORLI',ALBO SEDE

P.06. 18561

## ORDINANZA ZONA DI RESTRIZIONE

COMUNE DI MELDOLA

ORDINANZA N. ....267.....

IL SINDACO

- vista la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova in data 30/11/2015 con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria nell'allevamento gestito dalla ~~.....~~ in società con ~~.....~~ sito in questo ~~.....~~
  - vista la comunicazione del Direttore dell'Unità Operativa di Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti dell'ASL Romagna - Ambito territoriale di Forlì assunta al prot. Municipale n. ....18559..... del .....30/11/2015.....
  - vista la Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005, recepita con D.Lgs n. 9 del 25 Gennaio 2010;
  - visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
  - vista la Legge 23.12.78 n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
  - vista la LR n.12.05.1994 n. 19,
  - visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;
  - vista la Legge 8.6.90, n. 142;
  - considerata la necessità di adottare i provvedimenti di polizia veterinaria al fine di impedire il diffondersi della malattia;
- ORDINA

L'istituzione di una zona di restrizione da Influenza Aviaria nel territorio del comune di Meldola per un raggio di 1 km attorno all'allevamento avicolo Para, come da mappa allegata alla presente Ordinanza

### DISPONE

L'esecuzione nella suddetta zona delle seguenti misure:

- a) effettuazione, con la massima tempestività, di un censimento di tutte le aziende commerciali;
- b) effettuazione, conformemente al manuale diagnostico, degli esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate entro un raggio di almeno un chilometro dall'azienda;
- c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno e' subordinato ad autorizzazione ed ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
- d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione,
- e) distruzione delle carcasse degli animali morti;
- f) il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.Lgs 9/2010
- h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana
- i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure

di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti.

l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero;

m) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.

Le misure di cui alla presente Ordinanza sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.Lgs.9/2010.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari di volatili del comune mediante affissione all'Albo e sarà trasmessa alle Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio e all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL di Forlì per la necessaria vigilanza.

Luogo ..... MELDOLA ..... il 01/12/2015

IL SINDACO  
